COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.3.2021
COM(2021) 99 final

2018/0232 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

2018/0232 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 442 final – 2018/0232 (COD)):	8 giugno 2018
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	17 ottobre 2018
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	16 aprile 2019
Data di trasmissione della proposta modificata:	n. p.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	1° marzo 2021

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le dogane contribuiscono a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e, nel loro ruolo di custodi della frontiera esterna dell'UE per le merci, esse proteggono anche i cittadini dalle minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. Dal 2016 il codice doganale dell'Unione è il nuovo quadro giuridico doganale. I principali obiettivi del codice doganale dell'Unione sono la fine delle procedure su supporto cartaceo e la digitalizzazione delle interazioni fra operatori commerciali e servizi doganali. La piena attuazione del codice doganale dell'Unione può essere realizzata solo attraverso un'intensa cooperazione operativa fra le amministrazioni doganali degli Stati membri nonché tra queste e altre autorità, operatori commerciali e altre terze parti.

Il programma proposto, che sostituisce il programma "Dogana 2020", sosterrà la cooperazione nel settore doganale.

La cooperazione doganale e lo sviluppo di capacità saranno imperniati su azioni di sviluppo di reti interpersonali e di competenze, da un lato, e su azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche, dall'altro. Il primo aspetto permetterà di razionalizzare lo scambio di buone pratiche e di conoscenze operative tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti al programma, con un'attenzione particolare alla collaborazione strutturata sulla base di progetti che consente forme approfondite e integrate di cooperazione tra i paesi partecipanti; si preparerà in tal modo la strada all'ulteriore evoluzione dell'unione doganale. Il secondo aspetto consentirà al programma di finanziare i sistemi informatici doganali interconnessi, compresi i sistemi informatici transeuropei, e le infrastrutture, tra cui la digitalizzazione delle interazioni tra operatori commerciali e servizi doganali nonché una

gestione rafforzata del rischio, che permetteranno alle amministrazioni doganali dell'Unione di trasformarsi in amministrazioni informatizzate evolute, a sostegno dell'ambizione della Commissione von der Leyen di far avanzare l'unione doganale al livello successivo.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, quale concluso il 15 dicembre 2020. Fra gli elementi principali di tale accordo si annovera quanto segue:

– l'adozione del programma di lavoro mediante un atto di esecuzione, con tuttavia l'aggiunta di alcuni elementi da includere in tale programma di lavoro. La maggior parte di questi elementi è già obbligatoria a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[1];

– la soppressione dal testo del regolamento di tutti i riferimenti al piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C), senza l'abrogazione contestuale della decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (ex decisione sulla dogana elettronica);

– il nuovo obbligo per la Commissione di pubblicare e aggiornare periodicamente un elenco indicativo dei sistemi elettronici europei finanziati nell'ambito del programma;

– la relazione che la Commissione è tenuta a redigere in merito alla delega di potere;

– la determinazione della durata del programma, fissata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

– l'entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione e la sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La Commissione sostiene l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre, che apre la strada a un'adozione rapida del nuovo programma. Il nuovo programma "Dogana" contribuirà all'instaurazione di un'unione doganale moderna imperniata sugli interessi delle imprese e dei cittadini dell'UE. La Commissione ribadisce le proprie preoccupazioni in merito alla soppressione dell'articolo 12 e alla mancata abrogazione della decisione 70/2008/CE. Essa rilascia quindi una dichiarazione in merito che accompagnerà l'adozione finale, come illustrato al punto 5 oltre.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio, che riflette pienamente l'accordo raggiunto dai colegislatori il 15 dicembre 2020.

5. ALLEGATO: DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Dogana" per la cooperazione nel settore doganale, la Commissione aveva

[1] GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

proposto di sostituire e abrogare la decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (ex decisione sulla dogana elettronica). La decisione 70/2008/CE funge da base giuridica del piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C). La Commissione aveva proposto di individuare tale base giuridica nell'articolo 12 del regolamento anziché nella decisione 70/2008/CE. Nell'interesse del compromesso la Commissione non si oppone alla soppressione dei riferimenti al MASP-C dal regolamento e alla mancata abrogazione della decisione 70/2008/CE. La Commissione si rammarica di non poter così adempiere interamente agli impegni assunti nell'ambito dell'agenda "Legiferare meglio"."